



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI,  
TESTOR, RIPAMONTI, PUCCIARELLI e MARTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 2021**

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di siti di  
interesse nazionale

ONOREVOLI SENATORI. – La bonifica dei siti di interesse nazionale (SIN) e la riqualificazione delle aree contaminate sono sfide prioritarie per la tutela della salute e il risanamento ambientale e consentono, nel contempo, lo sviluppo del tessuto produttivo, la ripresa dell’iniziativa imprenditoriale e la realizzazione di grandi infrastrutture, quale aspetto fondamentale per il rilancio dell’economia di un Paese profondamente provato dalla crisi epidemiologica da COVID-19.

Con il presente disegno di legge si interviene sul cosiddetto testo unico ambientale, nello specifico sull’articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 52, inserendo al comma 2, tra i principi e i criteri direttivi per l’individuazione dei siti di interesse nazionale da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, l’insistenza, attualmente o in passato, di centrali elettriche a carbone, di siti interessati da attività estrattive e produttive o di siti di conferimento o deposito di lignite, quali le ceneri di lignite residue di attività di centrali dismesse.

Tale modifica consente di adeguare una norma di 15 anni fa al nuovo contesto europeo, ampliando i principi per l’individuazione dei SIN, e quindi rafforzando gli strumenti per la tutela e il risanamento ambientale.

Aspetto che assume ancora più rilevanza nell’ambito del percorso nazionale di decarbonizzazione, in coerenza con il piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), e soprattutto della strategia di rilancio del Paese delineata dal *Recovery Plan*, che individua la transizione ecologia come uno dei tre assi strategici condivisi a livello europeo. Queste priorità comportano necessariamente adeguamenti puntuali della norma nazionale ambientale, per affrontare in maniera organica, strategica e strutturata la sfida della transizione verde, di crescita economica e di creazione di occupazione.

Il provvedimento prevede modifiche ordinarie e quindi non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

1. All'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *f-bis*), dopo le parole: « di impianti chimici integrati » sono inserite le seguenti: « , di centrali elettriche a carbone riconvertite o dismesse »;

*b)* dopo la lettera *f-bis*) è aggiunta la seguente:

« *f-ter*) l'insistenza, attualmente o in passato, di attività estrattive e produttive di lignite o di siti di conferimento in discarica di lignite, inclusi gli accumuli di ceneri derivanti dalle medesime attività ».

€ 1,00